

progetto di ricerca


l'impresa+sociale

*dopo la legge n. 118 del 13 giugno 2005
e il decreto legislativo del 2 marzo 2006*

legge delega n. 118 del 13 giugno 2005



schema di decreto legislativo
approvato dal CdM in data 2 dicembre 2005



parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 2006
parere reso dalle Commissioni Parlamentari in data 15 febbraio 2006



decreto legislativo approvato
dal CdM in data 2 marzo 2006

Articolo 1 (Nozione)

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Articolo 1 (Nozione)

2. Le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le **organizzazioni i cui statuti limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale**

Articolo 1 (Nozione)

3. Agli **enti ecclesiastici** e agli **enti delle confessioni religiose** con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto **limitatamente allo svolgimento delle attività** elencate all'articolo 2, **a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto.** Per tali attività devono essere **tenute separatamente le scritture contabili** previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Articolo 2 (Utilità sociale)

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei settori:
 - a) **assistenza sociale**, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - b) **assistenza sanitaria**, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni;

Articolo 2 (Utilità sociale)

- c) **assistenza socio-sanitaria**, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- d) **educazione, istruzione e formazione**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- e) **tutela dell’ambiente e dell’ecosistema**, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Articolo 2 (Utilità sociale)

- f) **valorizzazione del patrimonio culturale**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- g) **turismo sociale**, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- h) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- i) **ricerca ed erogazione di servizi culturali**;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) **servizi alle imprese sociali**, resi da enti associativi composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale..

Articolo 2 (Utilità sociale)

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di **impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti** che siano:
- a) lavoratori **svantaggiati** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti i, ix e x, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
 - b) lavoratori **disabili** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Dal regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002

- f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

Dal regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002

- g) «lavoratore disabile»:
- i) qualsiasi **persona riconosciuta come disabile** ai sensi della legislazione nazionale, o
 - ii) qualsiasi **persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;**

Articolo 2 (Utilità sociale)

3. Per **attività principale** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i **relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi** dell'impresa. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.
4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in **misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati** a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente alla svolgimento delle attività di cui al presente articolo .

Articolo 3 (Assenza dello scopo di lucro)

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina **gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.**

2. A tale fine é **vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.** Si considera **distribuzione indiretta di utili:**
 - a) la corresponsione **agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;**

Articolo 3 (Assenza dello scopo di lucro)

- b) la corresponsione ai **lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi** per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

- c) la **remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.**

Articolo 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi)

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX, titolo V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il **bilancio sociale in forma consolidata**, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

Articolo 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi)

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.**

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile, e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5 (Costituzione)

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con **atto pubblico**. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il **carattere sociale dell'impresa** in conformità alle norme del presente decreto, ed in particolare indicare:

- a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
- b) **l'assenza di scopo di lucro**, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Articolo 5 (Costituzione)

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Articolo 6 (Responsabilità patrimoniale)

1. **Salvo** quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse **forme giuridiche** previste dal **libro V del codice civile**, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui **patrimonio é superiore a ventimila euro**, dal **momento della iscrizione nella apposita sezione** del registro delle imprese, delle **obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio**.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il **patrimonio é diminuito di oltre un terzo** rispetto all'importo di cui al comma 1, delle **obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa**.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 7 (Denominazione)

1. Nella **denominazione** ed in **qualsivoglia segno distintivo, comunicazione, atto o corrispondenza rivolti al pubblico** è **obbligatorio l'uso della locuzione «impresa sociale»**.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'uso della **locuzione «impresa sociale»** ovvero di **altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi** dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Articolo 8 (Cariche sociali)

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Articolo 9 (Ammissione ed esclusione)

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo i principi di uguaglianza e di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Articolo 10 (Scritture contabili)

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere **il libro giornale e il libro degli inventari**, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e **depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.**

2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese **il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro** del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da **rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.**

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Articolo 11 (Organi di controllo)

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, **la nomina di uno o più sindaci**, che vigilano **sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.**

2. I sindaci esercitano anche compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali** da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data **risultanza in sede di redazione del bilancio sociale** di cui all'articolo 10, comma 2.

Articolo 11 (Organi di controllo)

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1, dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, deve essere previsto anche **il controllo contabile, esercitato da uno o più revisori contabili** iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 12 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste **forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.**
2. Per coinvolgimento deve intendersi **qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.**

Articolo 13

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 13

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo é devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati; fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

Articolo 13

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

5. L'efficacia degli atti é subordinata all'autorizzazione del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto é un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Articolo 14

(Lavoro nell'impresa sociale)

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale **non può essere corrisposto un trattamento economico e normativa inferiore** a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è **ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti dei cinquanta per cento dei lavoratori** a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i **diritti di informazione, consultazione e partecipazione** nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. **Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nei bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.**

Articolo 15

(Procedure concorsuali)

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Articolo 16

(Funzioni di monitoraggio e ricerca)

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

Articolo 16

(Funzioni di monitoraggio e ricerca)

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 17

(Norme di coordinamento)

1. Le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** e **gli enti non commerciali** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che **acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste nel medesimo decreto legislativo n. 460** del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti e delle altre condizioni ivi previsti.
2. L'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si interpreta nel senso che l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità si intende rispettato anche qualora il beneficiario sia un'organizzazione che esercita un'impresa sociale.
3. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola «strumentali» sono aggiunte le seguenti «, delle imprese sociali».

Articolo 17

(Norme di coordinamento)

4. **Le cooperative sociali ed i loro consorzi**, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 12 del presente decreto, **acquisiscono la qualifica di impresa sociale**. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

5. **Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore** del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria**.